

OGGETTO: Incarico al dott. ing. Andrea Armani della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio p.ed. 210 C.C. Creto adibito ad "Ostello della gioventù" - CIG Z780E4692F

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 Proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014" sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento in data 11 dicembre 2013, il quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio dei Comuni trentini al 31.03.2014.

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 del Comune di Pieve di Bono non è stato approvato.

Preso atto che l'articolo 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, nel testo modificato dal D.P.G.R. 6 dicembre 2001 n. 16/L, prevede espressamente: "Qualora l'accordo previsto dall'articolo 17 comma 35 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 fissi la scadenza del termine per l'adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato".

Richiamata la propria deliberazione n. 33 dd. 11.04.2013, con oggetto: "Atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2013. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)".

Dato atto che i lavori di ristrutturazione di "Casa Arlecchino" da adibirsi ad ostello della gioventù - p.ed. 210 in C.C. Creto - sono stati ultimati e che pertanto si rende necessario acquisire l'attestazione dell'agibilità di detto edificio, così come previsto dall'articolo 103 bis, comma 5, della L.P. 04.03.2008, n. 1, e dall'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 dd. 03.09.2010 avente per oggetto "Precisazioni per l'attuazione dell'articolo 103 bis, in materia di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità".

Preso atto che tra la documentazione richiesta ai sensi della normativa precedentemente citata per acquisire l'attestazione di agibilità è prevista la certificazione energetica dell'edificio, ora denominata "Attestato di Prestazione Energetica".

Ravvisata pertanto la necessità di acquisire l'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio p.ed. 210 C.C. Creto adibito ad "Ostello della gioventù", e quindi di dover affidare il relativo incarico.

Considerato che l'Ufficio Tecnico comunale non è in grado di assolvere il suddetto incarico per la mancanza nel suo organico di tecnici in possesso delle prescritte, specifiche, competenze professionali.

Ravvisata pertanto la necessità di affidare l'incarico della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio p.ed. 210 C.C. Creto adibito ad "Ostello della gioventù", ad un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al proprio Ordine professionale, in possesso delle prescritte specifiche competenze professionali, esterno all'Amministrazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 20, comma 5, della L.P. 10.09.1993, n. 26.

Contattato a tal proposito il dott. ing. Andrea Armani - con studio tecnico in via Vittorio Emanuele III n. 11 a Pieve di Bono - le cui capacità, esperienze e specializzazioni professionali in relazione all'incarico suddetto sono attestate dalla presentazione della documentazione elencata dall'art. 24 comma 2 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti", già in atti.

Visto il preventivo di parcella presentato dal predetto professionista datato 24 febbraio 2014, registrato al protocollo comunale il 24.02.2014 con il n. 952, acclarante un onorario totale netto per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio p.ed. 210 C.C. Creto adibito ad "Ostello della gioventù" - comprensivo di richiesta e fornitura della targa energetica rilasciata dall'organismo di certificazione Odatech, come specificato all'art. 11 del D.P.P. 13.07.2009 n. 11-13/Leg - pari a € 1.401,82 + CNPAIA 4% + IVA 22%, pari a complessivi € 1.778,63.

Atteso che l'importo complessivo delle prestazioni per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio p.ed. 210 C.C. Creto adibito ad "Ostello della gioventù", risulta essere inferiore

all'importo dell'articolo 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23, e che pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., l'affidamento dell'incarico tecnico può essere affidato direttamente, senza previo confronto concorrenziale.

Considerato che l'importo dell'affidamento del suddetto incarico tecnico è inferiore alla somma di € 26.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 20, comma 12, della L.P. 10.09.1993, n. 26, si prescinde dalla stipula degli schemi tipo di convenzione previsti da detto articolo.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento diretto al dott. ing. Andrea Armani – con studio tecnico in via Vittorio Emanuele III n. 11 a Pieve di Bono – dell'incarico di redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio p.ed. 210 C.C. Creto adibito ad "Ostello della gioventù" - comprensivo di richiesta e fornitura della targa energetica rilasciata dall'organismo di certificazione Odatech, come specificato all'art. 11 del D.P.P. 13.07.2009 n. 11-13/Leg - dando atto che detto affidamento si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

Attesa la disponibilità all'intervento 2090106 capitolo 9690 del bilancio di previsione in corso d'esercizio.

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, e dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L.

Rilevata l'urgenza di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto, al fine di poter disporre in tempi solleciti della documentazione tecnica necessaria per acquisire l'attestazione dell'agibilità dell'edificio p.ed. 210 C.C. Creto adibito ad "Ostello della gioventù", e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26, ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il vigente Statuto comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge.

## **DELIBERA**

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al dott. ing. Andrea Armani – con studio tecnico in via Vittorio Emanuele III n. 11 a Pieve di Bono – l'incarico della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio p.ed. 210 C.C. Creto adibito ad "Ostello della gioventù" - comprensivo di richiesta e fornitura della targa energetica rilasciata dall'organismo di certificazione Odatech, come specificato all'art. 11 del D.P.P. 13.07.2009 n. 11-13/Leg - sulla base del preventivo di parcella citato in narrativa acclarante un importo pari a € 1.401,82 + CNPAIA 4% + IVA 22%, pari a complessivi € 1.778,63.
2. Di impegnare la spesa conseguente al presente provvedimento all'intervento 2090106 capitolo 9690 del bilancio in corso d'esercizio che presenta adeguata disponibilità.
3. Di dare atto che il rapporto con il dott. ing. Andrea Armani si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, e che il suddetto incarico sarà regolato dalle norme e condizioni di seguito elencate:

(Obblighi del Professionista)

Comma 1)

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con gli Organi della Amministrazione comunale e delle altre Amministrazioni competenti in relazione alla prestazione oggetto dell'incarico.

Comma 2)

Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere del Dirigente del Servizio di merito, per l'esame delle diverse problematiche concernenti la prestazione oggetto dell'incarico.

Comma 3)

Per la redazione della prestazione in oggetto, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

Comma 4)

Nel caso in cui si riscontrino errori od omissioni nella prestazione oggetto di incarico, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Dirigente del Servizio di merito e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

(Termini di consegna)

Comma 1)

Gli elaborati dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio p.ed. 210 C.C. Creto adibito ad "Ostello della gioventù" dovranno essere consegnati al Comune (anche su supporto magnetico compatibile con quello in uso presso il Comune), entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del Servizio di merito che affida il suddetto incarico.

Comma 2)

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati di cui al comma 1, sarà applicata dall'Amministrazione committente, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo del compenso che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

Comma 3)

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione committente o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal Dirigente del Servizio di merito, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

Comma 4)

Per motivi validi e giustificati, l'Amministrazione committente, con nota del Dirigente del Servizio di merito può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Servizio di merito, prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

(Compensi)

Comma 1)

Il compenso dovuto per l'incarico suddetto è corrisposto dall'Amministrazione committente al Professionista previa emissione di fattura o comunicazione dell'onorario da parte del Professionista stesso, comprovato dal timbro di protocollo comunale e previa acquisizione da parte del Comune del DURC o equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, ecc., con le seguenti modalità di pagamento:

- pagamento del saldo del compenso totale a seguito della consegna dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio p.ed. 210 C.C. Creto adibito ad "Ostello della gioventù" completo di targa energetica rilasciata dall'organismo di certificazione Odatech.

(Risoluzione per inadempimento)

Comma 1)

Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Dirigente del Servizio di merito ovvero qualora la penale, per il mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati, raggiunga l'ammontare complessivo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito, ovvero, qualora gli elaborati consegnati vengano giudicati dai competenti Organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carenti e inattendibili sotto il profilo tecnico od economico, la Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

Comma 2)

Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Dirigente del Servizio di merito, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che il Professionista abbia provveduto all'adempimento, l'incarico si intende risolto di diritto ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione dell'incarico. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dalla Amministrazione aggiudicatrice in conseguenza dell'inadempimento.

(Disponibilità degli elaborati)

Comma 1)

Gli elaborati oggetto dell'incarico resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta.

(Clausola compromissoria)

Comma 1)

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'incarico affidato sono possibilmente definite in via bonaria tra il Dirigente del Servizio di merito ed il Professionista.

Comma 2)

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dalla Amministrazione aggiudicatrice, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Comma 1)

Il professionista incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Le parti convengono che l'inadempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari assunto dal professionista costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. Le

parti convengono altresì che qualsiasi pagamento inerente la presente convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato previsto dalla Legge 136/2010, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

4. Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale di tutti i successivi adempimenti necessari per l'affidamento di quanto previsto dalla presente deliberazione.
5. Di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, previa separata votazione dall'esito favorevole all'unanimità dei presenti.
6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.